

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 31



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55° anno
4 febbraio 2012

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
------------------------------	----------	--------

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2012/C 31/01	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	1
--------------	--	---

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2012/C 31/02	Tassi di cambio dell'euro	5
--------------	---------------------------------	---

2012/C 31/03	Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 25 ottobre 2011, in merito a un progetto di decisione concernente il caso COMP/39.592 — EFAMA/Standard & Poor's — Relatore: Finlandia	6
--------------	--	---

IT

Prezzo:
3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2012/C 31/04	Relazione finale del consigliere-auditore — COMP/39.592 — Standard & Poor's	7
2012/C 31/05	Sintesi della decisione della Commissione, del 15 novembre 2011, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 54 dell'accordo SEE (Caso COMP/39.592 — Standard & Poor's) [notificata con il numero C(2011) 8209] ⁽¹⁾	8

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2012/C 31/06	Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Oneri di servizio pubblico in relazione a servizi aerei di linea ⁽¹⁾ ...	10
2012/C 31/07	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001	11
2012/C 31/08	Decisione sul provvedimento di risanamento relativo a S.C. Forte Assicurări SA (<i>Pubblicazione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione</i>)	12

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2012/C 31/09	Aiuto di Stato — Austria — Aiuto di Stato SA.32554 (09/C) & SA.32172 (11/NN) — Hypo Group Alpe Adria — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE ⁽¹⁾ ...	13
--------------	---	----

ALTRI ATTI

Commissione europea

2012/C 31/10	Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari	18
--------------	--	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/C 31/01)

Data di adozione della decisione	18.2.2011
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	NN 26/09
Stato membro	Grecia
Regione	Epirus
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Ανάπτυξη του αερολιμένα Ιωαννίνων — Ανάπτυξη του αερολιμένα Ιωαννίνων
Base giuridica	N 3263/04 Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης έργων ΦΕΚ 179-Ι της 28ης Σεπτεμβρίου 2004
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Sviluppo regionale
Forma dell'aiuto	Sovvenzione a fondo perduto
Dotazione di bilancio	Importo totale dell'aiuto previsto 25,14 Mio EUR
Intensità	100 %
Durata	2009-2013
Settore economico	Trasporti aerei
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Epirus Region Βορ. Ηπείρου 20 453 33 Ιωάννινα ΕΛΛΑΔΑ Epirus Region Vor. Ipirou 20 453 33 Ioannina GREECE

Altre informazioni	—
--------------------	---

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione	20.12.2011
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.31690 (N 438/10)
Stato membro	Germania
Regione	Sachsen-Anhalt
Titolo (e/o nome del beneficiario)	IB Sachsen-Anhalt/Darlehensprogramm „Sachsen-Anhalt WACHSTUM“ für bestehende Unternehmen
Base giuridica	Haushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt, Verwaltungsvorschriften
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Sviluppo regionale
Forma dell'aiuto	Abbuono di interessi
Dotazione di bilancio	Importo totale dell'aiuto previsto 40 Mio EUR
Intensità	—
Durata	Fino al 31.12.2013
Settore economico	Tutti i settori
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Investitionsbank Sachsen-Anhalt Domplatz 12 39104 Magdeburg DEUTSCHLAND
Altre informazioni	Decisione rettificativa

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione	16.11.2011
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.32012 (10/N)
Stato membro	Portogallo
Regione	—

Titolo (e/o nome del beneficiario)	Sistema de incentivos a revitalização e modernização do tecido empresarial (SIRME)
Base giuridica	Decreto-Lei
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Ristrutturazione di imprese in difficoltà
Forma dell'aiuto	Prestito di salvataggio, abbuono di interessi, garanzia
Dotazione di bilancio	Importo totale dell'aiuto previsto 137,3 Mio EUR
Intensità	75 %
Durata	16.11.2011-31.10.2012
Settore economico	Tutti i settori
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	IAPMEI — Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e Inovação Estrada do Paço do Lumiar Campus do Lumiar — Edifício A 1649-038 Lisboa PORTUGAL
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione	22.12.2011
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.33472 (11/N)
Stato membro	Paesi Bassi
Regione	Het schadegebied dat gelegen is in de winterbedding van de Maas tussen de landsgrens en de Koninginnebrug bij Well voor zover daar geen gereguleerde waterkeringen aanwezig zijn.
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Regeling tegemoetkoming schade bij overstroming van de Maas in januari 2011
Base giuridica	— Wet van 25 mei 1998 houdende regels over tegemoetkoming in de schade en de kosten ingeval van overstromingen door zoet water, aardbevingen of andere bij rampen en zware ongevallen — BWBR0009637 — Besluit van 10 november 1998 houdende regels ter uitvoering van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen — BWBR0010000 — Regeling tegemoetkoming schade bij overstroming van de Maas in januari 2011 — BWBR0030242
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Risarcimento di danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali

Forma dell'aiuto	Sovvenzione a fondo perduto
Dotazione di bilancio	Importo totale dell'aiuto previsto 0,7 Mio EUR
Intensità	100 %
Durata	Fino al 31.1.2012
Settore economico	Tutti i settori
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Dienst regelingen Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

3 febbraio 2012

(2012/C 31/02)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3160	AUD	dollari australiani	1,2311
JPY	yen giapponesi	100,30	CAD	dollari canadesi	1,3189
DKK	corone danesi	7,4333	HKD	dollari di Hong Kong	10,2068
GBP	sterline inglesi	0,83220	NZD	dollari neozelandesi	1,5829
SEK	corone svedesi	8,8480	SGD	dollari di Singapore	1,6401
CHF	franchi svizzeri	1,2050	KRW	won sudcoreani	1 470,78
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	10,0272
NOK	corone norvegesi	7,6440	CNY	renminbi Yuan cinese	8,3042
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,5843
CZK	corone ceche	25,064	IDR	rupia indonesiana	11 805,66
HUF	fiorini ungheresi	291,80	MYR	ringgit malese	3,9616
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	55,986
LVL	lats lettone	0,6999	RUB	rublo russo	39,8093
PLN	zloty polacchi	4,1932	THB	baht thailandese	40,638
RON	leu rumeni	4,3485	BRL	real brasiliano	2,2706
TRY	lire turche	2,3112	MXN	peso messicano	16,8909
			INR	rupia indiana	64,2270

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti formulato nella riunione, del 25 ottobre 2011, in merito a un progetto di decisione concernente il caso COMP/39.592 — EFAMA/Standard & Poor's

Relatore: Finlandia

(2012/C 31/03)

1. Il comitato consultivo condivide le preoccupazioni espresse dalla Commissione nel progetto di decisione trasmesso al comitato consultivo il 12 ottobre 2011 a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dell'articolo 54 dell'accordo SEE.
 2. Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che il procedimento relativo a Standard & Poor's possa essere chiuso mediante una decisione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio.
 3. Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che gli impegni offerti da Standard & Poor's siano adeguati, necessari e proporzionati e debbano essere resi giuridicamente vincolanti per Standard & Poor's.
 4. Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che, alla luce degli impegni che Standard & Poor's propone di assumere, non sussistano più motivi di intervento da parte della Commissione nei confronti di Standard & Poor's, fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003.
 5. Il comitato consultivo chiede alla Commissione di tener conto di tutti gli altri punti sollevati durante la discussione.
 6. Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
-

Relazione finale del consigliere-auditore ⁽¹⁾**COMP/39.592 — Standard & Poor's**

(2012/C 31/04)

Il progetto di decisione relativa agli impegni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 riguarda Standard & Poor's, controllata di The McGraw-Hill Companies, Inc. Standard & Poor's, quale unica agenzia di codifica designata per gli Stati Uniti, che è accusata di aver abusato della propria posizione dominante ai sensi dell'articolo 102 del TFUE praticando prezzi non equi per l'uso dei numeri di identificazione internazionale degli strumenti finanziari (ISIN) statunitensi nel SEE. I codici sono identificatori di titoli, indispensabili per operazioni quali comunicazioni interbancarie, compensazioni e regolamenti, custodia, relazioni alle autorità e gestione dei dati di riferimento.

Il procedimento contro Standard & Poor's è stato avviato a seguito di una denuncia congiunta presentata dall'Associazione europea della gestione di attivi (European Fund and Asset management Association — EFAMA) e da altre associazioni.

Il 6 gennaio 2009 la Commissione ha avviato un procedimento al fine di adottare una decisione a norma del capitolo III del regolamento (CE) n. 1/2003 ⁽²⁾ e il 13 novembre 2009 ha adottato una comunicazione degli addebiti. Pur non condividendo le conclusioni preliminari, il 7 aprile 2011 Standard & Poor's ha proposto una serie di impegni per rispondere alle riserve della Commissione relativamente alla concorrenza. L'impresa si è offerta di abolire tutti i canoni applicati agli utenti finali indiretti degli ISIN statunitensi. Per quanto riguarda gli utenti diretti, Standard & Poor's si è impegnata a distribuire le schede ISIN statunitensi separatamente dagli altri dati a valore aggiunto. Il prezzo iniziale di questo servizio doveva essere fissato a 15 000 dollari USA l'anno.

Il 14 maggio 2011 la Commissione ha pubblicato una sintesi del caso e il contenuto essenziale degli impegni nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a norma dell'articolo 27, paragrafo 4. La Commissione ha invitato i terzi interessati a presentare le proprie osservazioni. Dopo aver ricevuto un certo numero di risposte, in particolare dagli utenti finali, la Commissione ha informato Standard & Poor's delle osservazioni ricevute. Sulla base di queste osservazioni, nel settembre 2011 l'impresa ha proposto impegni definitivi riveduti.

Dopo essere stati informati dalla Commissione in merito agli impegni riveduti, i denunciati hanno ritirato la denuncia.

La Commissione è giunta alla conclusione che, fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2, il procedimento deve essere concluso.

Il consigliere-auditore non ha ricevuto altre richieste o osservazioni relative al presente caso da parte di Standard & Poor's o di terzi.

Il consigliere-auditore ritiene pertanto che il diritto al contraddittorio nel presente caso sia stato rispettato.

Bruxelles, 26 ottobre 2011

Michael ALBERS

⁽¹⁾ Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).

⁽²⁾ In appresso, tutti gli articoli citati si riferiscono al regolamento (CE) n. 1/2003.

Sintesi della decisione della Commissione**del 15 novembre 2011****relativa a un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 54 dell'accordo SEE****(Caso COMP/39.592 — Standard & Poor's)***[notificata con il numero C(2011) 8209]***(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2012/C 31/05)

Il 15 novembre 2011 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio ⁽¹⁾, la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenuto conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1. RISERVE PRELIMINARI SOTTO IL PROFILO DELLA CONCORRENZA

- (1) Nella comunicazione degli addebiti del 13 novembre 2009, che costituisce una valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione ha concluso in via provvisoria che Standard & Poor's (S&P), controllata di The McGraw-Hill Companies, Inc., ha violato l'articolo 102 del trattato e l'articolo 54 dell'accordo SEE fissando tariffe indebitamente elevate per l'assegnazione dei numeri di identificazione internazionale degli strumenti finanziari (ISIN) statunitensi.
- (2) Gli ISIN statunitensi vengono utilizzati dalle banche e dagli altri istituti finanziari per identificare gli strumenti finanziari emessi negli Stati Uniti a scopo di comunicazioni interbancarie, valutazione delle attività e del portafoglio, compensazione e regolamento, operazioni di front office, in particolare quelle connesse alle obbligazioni, custodia, informativa interna e relazioni alle autorità, gestione dei dati di riferimento ecc.
- (3) Il sistema ISIN è stato sviluppato dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione («ISO») come standard ISO 6166 in risposta all'aumento delle operazioni su titoli a livello internazionale. Gli ISIN statunitensi si basano sui CUSIP ⁽²⁾, gli identificatori di titoli destinati inizialmente al mercato interno statunitense. Lo standard ISO 6166 designa S&P quale agenzia di codifica nazionale per gli Stati Uniti. Questo conferisce a S&P una posizione dominante sul mercato per l'attribuzione degli ISIN secondo lo standard ISO 6166, ma anche sul mercato per la distribuzione elettronica di prima mano degli ISIN statunitensi mediante flussi di dati e il rilascio delle relative licenze. Sebbene gli ISIN siano distribuiti anche da altre imprese, ad esempio i fornitori di servizi di informazione,

questi distributori di «seconda» o «terza» mano sono principalmente utenti e ridistributori, ma non la fonte degli ISIN.

- (4) Lo standard ISO 6166 è stato messo a punto a livello internazionale quale servizio pubblico rivolto al settore dei servizi finanziari. Secondo il principio del recupero dei costi di ISO, una NNA non può chiedere più di quanto necessario a coprire i costi sostenuti per la distribuzione dei codici ISIN, sempre che ne sia il fornitore diretto. Peraltro, stando allo stesso principio, in assenza di un fornitore diretto le NNA non possono chiedere un compenso per il semplice utilizzo dei codici ISIN. In altri termini, per gli utenti diretti il compenso riscosso deve essere in linea con il principio del recupero dei costi, mentre gli utenti indiretti non sono tenuti a corrispondere alcun compenso. In questo caso, il principio del recupero dei costi dell'ISO costituisce un indice utile e attendibile per valutare se i prezzi praticati da S&P siano o meno equi ai sensi dell'articolo 102 del trattato.
- (5) Sulla base di queste considerazioni, la comunicazione degli addebiti ha espresso la preoccupazione che i canoni riscossi da S&P per i codici ISIN statunitensi non siano equi per diversi motivi. In primo luogo, S&P impone un canone agli utenti indiretti, contravvenendo al summenzionato principio. In secondo luogo, i canoni che S&P riscuote dagli utenti diretti sono nettamente superiori ai costi sostenuti per l'attività svolta.

2. DECISIONE RELATIVA AGLI IMPEGNI

- (6) S&P ha proposto di assumere impegni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 al fine di rispondere alle riserve della Commissione relative alla concorrenza.
- (7) Il 14 maggio 2011 la Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un avviso a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 che sintetizzava il caso e gli impegni proposti

⁽¹⁾ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

⁽²⁾ I CUSIP sono gli identificatori nazionali su cui si basano gli ISIN statunitensi, con l'aggiunta di un codice nazionale e di un numero di controllo. CUSIP sta per Committee on Uniform Security Identification Procedures (comitato competente per le procedure uniformi di identificazione dei titoli).

e invitava i terzi interessati a presentare le loro osservazioni sugli impegni entro un mese dalla pubblicazione. Il 12 e il 26 luglio 2011 la Commissione ha informato S&P delle osservazioni formulate dai terzi interessati a seguito della pubblicazione dell'avviso. Il 13 settembre 2011 S&P ha presentato una proposta riveduta di impegni (gli «impegni riveduti»).

- (8) Con decisione del 15 novembre 2011, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione ha reso gli impegni riveduti vincolanti per S&P per cinque anni. Di seguito vengono riassunti gli elementi principali degli impegni proposti da S&P.
- (9) S&P si è impegnata a rendere gratuito l'utilizzo dei codici ISIN statunitensi per gli utenti indiretti all'interno del SEE. Questo implica, in primo luogo, la soppressione del canone per tutti gli utenti indiretti che hanno attualmente un accordo di licenza con S&P per l'utilizzo dei codici ISIN statunitensi all'interno del SEE. In secondo luogo, S&P si è impegnata a non applicare il canone agli utenti indiretti che non sono attualmente legati da un contratto con S&P.
- (10) Per quanto riguarda gli utenti diretti e i fornitori di servizi di informazione o i «Service Bureaus» (società che forniscono servizi di gestione dei dati esternalizzati) che decidono di ottenere gli ISIN statunitensi da S&P e non dai fornitori di servizi di informazione, S&P si impegna a distribuire le schede ISIN statunitensi separatamente dalle altre informazioni a valore aggiunto tramite una trasmissione FTP ⁽¹⁾ giornaliera. Considerati i dati relativi ai costi di S&P, il prezzo iniziale di questo servizio sarà fissato a 15 000 USD l'anno.
- (11) Gli utenti diretti e indiretti e i fornitori di servizi di informazione che intrattengono attualmente relazioni contrattuali con S&P per l'utilizzo e/o la distribuzione dei codici ISIN statunitensi nel SEE avranno il diritto di recedere

anticipatamente dai contratti con S&P, previa notifica da parte di S&P, con effetto dalla data di attuazione ⁽²⁾. A partire dalla data di attuazione essi potranno abbonarsi al nuovo servizio di schede ISIN statunitensi, continuare il contratto esistente o sottoscrivere qualsiasi altra offerta di prodotti da parte di S&P.

- (12) Gli impegni prendono effetto entro cinque mesi dalla data in cui la decisione è notificata a S&P. S&P comunica la data esatta («data di attuazione») alla Commissione.
- (13) L'effetto degli impegni è limitato al SEE. Questo significa che gli utenti diretti e indiretti del nuovo servizio devono essere ubicati nel SEE. S&P si è impegnata a inviare ogni anno alla Commissione una relazione riservata sull'attuazione degli impegni sottoscritti. Gli impegni si applicheranno per cinque anni a partire dalla data di attuazione.
- (14) S&P intende tuttavia imporre determinate restrizioni all'uso delle schede ISIN statunitensi. Gli utenti diretti e indiretti dovranno sottoscrivere un accordo con S&P in cui si impegnano a non estrarre i codici CUSIP dai dati ISIN statunitensi e a non ridistribuire e rivendere i codici ISIN in formato bulk a imprese diverse dalle affiliate ubicate nel SEE. Gli accordi tra gli utenti indiretti e i relativi fornitori di servizi di informazione conterranno le stesse clausole. I fornitori di servizi di informazione e i Service Bureaus saranno autorizzati a ridistribuire le schede ISIN statunitensi in formato bulk, ma non a estrarre i codici CUSIP dai dati ISIN statunitensi. I fornitori di servizi di informazione saranno autorizzati a ridistribuire le schede ISIN statunitensi alle loro affiliate, ma non ad altri fornitori di servizi di informazione.
- (15) Il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha espresso parere favorevole sull'adozione della decisione il 25 ottobre 2011. Il consigliere-auditore ha presentato la sua relazione finale il 26 ottobre 2011.

⁽¹⁾ File Transport Protocol, protocollo di trasferimento file in Internet.

⁽²⁾ La data in cui S&P metterà a disposizione il masterfile delle schede ISIN statunitensi nel formato «data feed» tramite una trasmissione FTP.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Oneri di servizio pubblico in relazione a servizi aerei di linea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/C 31/06)

Stato membro	Spagna
Rotte interessate	La Gomera-Tenerife Norte La Gomera-(Tenerife Norte)-Gran Canaria El Hierro-Gran Canaria Gran Canaria-Tenerife Sur
Data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico	Data di pubblicazione del presente avviso
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere gratuitamente il testo e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata agli oneri di servizio pubblico	Ministerio de Fomento Dirección General de Aviación Civil Subdirección General de Transporte Aéreo Paseo de la Castellana, 67 28071 Madrid ESPAÑA Tel. +34 915978454 Fax +34 915978643 E-mail: registrotarifas@fomento.es

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

(2012/C 31/07)

Aiuto n.: SA.34213 (12/XA)

Stato membro: Germania

Regione: Deutschland

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale:

Bund: Effizienter Energieeinsatz im Gartenbau — Aufbau einer Informationsplattform zur Förderung des effizienten Energieeinsatzes im Gartenbau als Zusatzmodul des Gartenbau-Informationssystem horticgate zur Nutzung durch die Gartenbaubranche

612-40306/0002

Base giuridica: Die Beihilfe wird per Änderungsbescheid (AZ: BLE-514-06.01-08SV001) vom 6. Dezember 2011 auf Grundlage der Bundeshaushaltsordnung gewährt.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime: 0,10 milioni di EUR.

Intensità massima di aiuti: 100 %

Data di applicazione: —

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 26 gennaio 2012-31 dicembre 2012

Obiettivo dell'aiuto: Assistenza tecnica [articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006]

Settore economico: Agricoltura, silvicoltura e pesca

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Ref. 514 — Projektträger Agrarforschung
53168 Bonn
DEUTSCHLAND

Sito web:

http://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/04_Forschungsfoerderung/HorticgateZusatzmodul_Projektverlaengerung2.html?nn=2303696

Altre informazioni: —

Decisione sul provvedimento di risanamento relativo a S.C. Forte Asigurări SA

(Pubblicazione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione)

(2012/C 31/08)

Impresa di assicurazione	S.C. Forte Asigurări SA, avente sede legale in Calea Grivitei nr. 6, etaj 5, sector 1, Bucuresti, România, registrata presso il registro di commercio con il numero di matricola J40/1814/11.3.1996, codice unico di registrazione 8209593, rappresentante legale sig. Guglielmo Frinzi, in qualità di direttore generale
Data, entrata in vigore e natura della decisione	Decizia nr. 1068 din 21 decembrie 2011 privind deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare financiară a S.C. Forte Asigurări SA (Decisione n. 1068 del 21 dicembre 2011 sull'avvio della procedura di risanamento finanziario basato su un piano di risanamento finanziario della S.C. Forte Asigurări SA), che entra in vigore a decorrere dalla data della presente comunicazione
Autorità competenti	Articolo 11, comma 3 della legge n. 503/2004 Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (Commissione di supervisione in materia di assicurazioni), avente sede presso il municipio di Str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, Bucarest, România, codice di registrazione fiscale 14045240/1.7.2001
Autorità di vigilanza	Articolo 11, terzo comma, della legge n. 503/2004 Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, avente sede presso il municipio di Str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, Bucarest, România, codice di registrazione fiscale 4045240/1.7.2001
Amministratore straordinario nominato	Il risanamento finanziario basato su un piano non richiede un amministratore speciale
Legge applicabile	Lege nr. 503/2004 privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare (Legge n. 503/2004 sul risanamento finanziario e il fallimento delle imprese di assicurazione)

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

AIUTO DI STATO — AUSTRIA

Aiuto di Stato SA.32554 (09/C) & SA.32172 (11/NN) — Hypo Group Alpe Adria**Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/C 31/09)

Con lettera del 19 luglio 2011, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato all'Austria la decisione di estendere il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE in relazione alla misura in oggetto.

Gli interessati possono presentare osservazioni in merito alle misure riguardo alle quali la Commissione estende il procedimento entro un mese dalla data di pubblicazione della presente sintesi e della lettera che segue, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo aiuti di Stato
Ufficio: J70, 03/225
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Fax +32 22961242

Dette osservazioni saranno comunicate all'Austria. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

TESTO DELLA SINTESI

I. PROCEDIMENTO

1. Il 12 maggio 2009 (caso C 16/09) la Commissione ha sollevato dubbi sul fatto che l'aiuto alla ristrutturazione ottenuto da Hypo Group Alpe Adria (HGAA) fosse compatibile con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del TFUE.
2. Il 29 dicembre 2010 l'Austria ha notificato ulteriori aiuti a favore di HGAA al fine di consentire alla banca di soddisfare i requisiti patrimoniali minimi obbligatori.

II. FATTI

3. Dall'esame degli attivi della banca è risultata alla fine del 2010 la necessità di ulteriori svalutazioni. Per garantire la

conformità con i requisiti patrimoniali minimi obbligatori, l'Austria ha concesso in data 31 dicembre 2010 una garanzia sugli attivi (*Bürgschaft*) a HGAA per un importo massimo di 200 milioni di EUR con scadenza 30 giugno 2013. Mentre la remunerazione della garanzia termina quando scade la garanzia, la remunerazione per gli importi in questione termina nell'agosto 2013, indipendentemente dal fatto che l'importo sia rimborsato o meno. La garanzia costituisce una protezione dalle prime perdite per un determinato «paniere di attività» (asset pool).

III. VALUTAZIONE

4. In via provvisoria, fino a quando la Commissione non avrà preso una decisione sul piano di ristrutturazione di HGAA, la misura può essere considerata compatibile ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del TFUE perché

necessaria per evitare il rischio di insolvenza di una banca di rilevanza sistemica. La remunerazione per gli importi in questione termina nell'agosto 2013, indipendentemente dal fatto che l'importo sia rimborsato o meno entro tale data. La Commissione dubita che il provvedimento sia adeguato e che la remunerazione non debba continuare fino al rimborso di tali importi. Pertanto, essa riesaminerà la questione dopo aver valutato il piano di ristrutturazione.

- Inoltre la Commissione ha deciso di estendere il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE alle suddette misure di aiuto a favore di HGAA. La Commissione continua a nutrire dubbi, suffragati dall'ulteriore misura re-sasi necessaria, sul fatto che il piano di ristrutturazione presentato sia adeguato per ripristinare la redditività a lungo termine di HGAA, che le distorsioni di concorrenza siano state sufficientemente limitate e che la ripartizione degli oneri sia adeguata.

TESTO DELLA LETTERA

«The Commission wishes to inform Austria that, having examined the information supplied by the Austrian authorities on the aid measure in the form of an asset guarantee to the benefit of Hypo Group Alpe Adria ("HGAA" or "the bank"), it has decided to temporarily find that aid measure compatible with the internal market until it has concluded its examination of the restructuring plan of the bank and that it has decided to extend the proceedings laid down in Article 108(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union⁽¹⁾ (TFEU) which were instigated by decision C(2009) 3811 final on 12 May 2009 and extended on 23 December 2009 and on 22 June 2010.

1. PROCEDURE

- In December 2008, Hypo Group Alpe Adria (HGAA), which was BayernLB's subsidiary at the time, received EUR 700 million of capital from BayernLB following large write-downs and losses. In addition, HGAA received EUR 900 million in Tier 1 *Partizipationskapital*⁽²⁾ from the Republic of Austria on the basis of the Austrian bank support scheme⁽³⁾.
- On 29 April 2009, Germany notified a restructuring plan for BayernLB, including HGAA, to the Commission. Austria provided a viability plan for HGAA at the same date.
- In its decision of 12 May 2009 in case N 254/09⁽⁴⁾ ("the opening decision") the Commission initiated a formal investigation procedure, raising doubts about the compatibility

of the restructuring aid to BayernLB with the internal market, and in particular whether the restructuring plan was apt to restore the viability of BayernLB. In the same decision, the Commission questioned whether HGAA was fundamentally sound and expressed doubts regarding the compatibility of the aid granted to HGAA by Austria with the internal market.

- Austria notified additional aid measures for HGAA on 18 December 2009, including a temporary asset guarantee which has since expired, a capital injection and a provision of liquidity. In its decision of 23 December 2009 in cases C 16/09 and N 698/09⁽⁵⁾ ("the rescue decision") the Commission extended the investigation procedure in relation to those measures, which it at the same time found temporarily compatible with the internal market on the basis of Article 107(3)(b) TFEU for a period of up to six months. Austria purchased the existing shares from the previous owners for a symbolic euro and became therefore on 30 December 2009 the sole owner of the bank.
- On 16 April 2010 Austria submitted a restructuring plan for HGAA.
- In view of the ongoing assessment of the restructuring plan by the Commission Austria asked for a prolongation of the temporary approval of the measures for HGAA by letter dated 15 June 2010. The Commission decided on 22 June 2010 in case C 16/09⁽⁶⁾ to prolong the validity of the measures until it had concluded on the restructuring plan ("the prolongation decision").
- The Commission sent a list of questions regarding the submitted restructuring plan to Austria on 11 June 2010, to which Austria responded on 20 September 2010.
- On 29 December 2010, Austria notified an additional measure in favour of HGAA in the form of an asset guarantee amounting to EUR 200 million. As the measure has already been granted, it is considered as non-notified. In view of the separation of the procedures relating to BayernLB and HGAA, the Commission informed Austria and Germany on 7 February 2011 that the case of HGAA would be split procedurally from the C 16/09 case and would thereafter be referred to as SA.32554 (09/C) "Restructuring Aid for Hypo Group Alpe Adria". A meeting with the Austrian authorities took place on 24 January 2011. On 18 March, 15 April, and 3 May 2011, Austria submitted further information.
- On 21 April 2011, Austria submitted a new restructuring plan for HGAA.
- On 24 May 2011, the Commission found the EUR 200 million asset guarantee in favour of HGAA temporarily compatible with the internal market (decision SA.32172 (11/NN)), while extending the formal investigation procedure.

⁽¹⁾ With effect from 1 December 2009, Articles 87 and 88 of the EC Treaty have become Articles 107 and 108, respectively, of the TFEU. The two sets of provisions are, in substance, identical. For the purposes of this Decision, references to Articles 107 and 108 of the TFEU should be understood as references to Articles 87 and 88, respectively, of the EC Treaty where appropriate.

⁽²⁾ Tier 1 capital with no voting rights.

⁽³⁾ Commission Decision of 9 December 2008 in case N 557/08 (OJ C 3, 8.1.2009, p. 2), *Maßnahmen nach dem Finanzmarktstabilitäts- und dem Interbankmarktstärkungsgesetz für Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen in Österreich*, last prolonged by Commission Decision of 16 December 2010 in case SA.32018 (10/N) (OJ C 20, 21.1.2011, p. 3).

⁽⁴⁾ OJ C 134, 13.6.2009, p. 31.

⁽⁵⁾ OJ C 85, 31.3.2010, p. 21.

⁽⁶⁾ OJ C 266, 1.10.2010, p. 5.

11. Subsequently, the Austrian authorities pointed out to the Commission that one element of the decision of 24 May 2011 did not reflect the final agreement on the guarantee between Austria and the bank.
12. It is necessary to deal with that discrepancy. The present decision thus replaces and annuls the decision of 24 May 2011 (SA.32172 (C(2011) 3648 final)).
13. Given the urgency of the measures, Austria has exceptionally agreed that this decision is adopted in the English language.

2. DESCRIPTION

2.1. The beneficiary and the temporarily authorised aid measures

14. The seat and headquarter of HGAA is in Carinthia (Austria) from where the bank and the leasing business is controlled. For a detailed description of the beneficiary and the authorised aid measures so far, reference is made to the opening decision and the rescue decision.

2.2. The additional aid measure

15. In order to gain a deeper insight into its own portfolios, the bank conducted the so-called "Review Rush" in the second half of 2010. The results of that exercise showed an additional need for write-downs which would have reduced the available excess capital of the bank to a degree where it was possible that the bank would not meet regulatory capital requirements at the end of 2010.
16. To avoid regulatory capital ratios being breached, Austria granted to HGAA an asset guarantee with similar features to those of a capital injection (*Bürgschaft*) amounting to EUR 200 million (including outstanding interest payments) from 31 December 2010 until 30 June 2013 ("the guaranteed amount"). The guaranteed amount will constitute a first-loss protection against the need for write-downs for specified parts of outstanding assets with a nominal value of EUR 200 million in a larger asset pool with a nominal value of [...] (*) and a book value as of 31 December 2010 of [...], which are listed in a so-called Annex 1 ("Annex 1 assets").
17. The effect of the asset guarantee is to reduce the provisioning or write-down needs of the bank and to protect its capital base. The measure differs from standard impaired asset measures because the specific construction of the guarantee is such that it will only influence [...]. By contrast, the granting of the measure does not affect the bank's risk weighted assets (RWA) as such. The guarantee is therefore given for (book) losses which have already occurred. That first-loss protection also distinguishes the measure from a standard impaired asset measure.
18. The guarantee will be triggered for individual assets if HGAA cannot manifestly recuperate the guaranteed value

from a guaranteed asset (for instance through court proceedings) — including from available collateral or any other party. However, while the guarantee can be triggered earlier, any actual payments due under the guarantee will be made as of 1 September 2013 at the earliest and until 31 January 2015 at the latest.

19. The remuneration of the guarantee is as follows: (i) from the moment when the guarantee is granted, HGAA shall pay a 10 % p.a. remuneration on the part of the assets guaranteed by Austria (7) and (ii) for amounts called upon HGAA shall pay from the moment the guarantee is triggered and until two months after the guarantee expires (31 August 2013) instead of the remuneration set out in (i) 10 % p.a. on the amount called upon as calculated at the end of each month. The payment in case of (ii) which will be paid before any payments are made on [...] instruments — depends on the bank recording a profit and no payment is due for any year in which no profits are shown. The remuneration is non-cumulative.

2.3. The restructuring plan

20. Austria submitted a new restructuring plan on 21 April 2011, which defines as the core of the bank the preservation of the South-Eastern European (SEE) network bank together with a central controlling unit in the Austrian holding. The SEE network consists of [...]. Leasing is to be significantly curtailed and kept under the governance of the locally active SEE banks. The plan acknowledges the need for a structured know-how transfer and an amplification of the local funding base for the different banks in the network. The new plan provides for a reprivatisation of the bank in [...].
21. The banking activities in Austria (Hypo Alpe-Adria-Bank AG, "HBA") are planned to be sold at the latest by the end of [...]. Due to the existing funding gap, the divestiture of the Italian bank is now planned for [...], instead of an originally envisaged earlier sale.
22. Those business activities considered to be outside the scope of the new bank's core business activities are to be wound down or sold by the end of [...].
23. The overall earnings figures for 2010 show a result before taxes of minus EUR 798 million, which is worse than projected earlier. The individual components show that — when compared with the previous projections submitted to the Commission — the total earnings were about [...] below those projected and the total operating costs about [...] higher than projected. The risk provisions were about [...] higher than initially projected. According to the bank, the differences can be explained by various one-off effects, higher than foreseen write-downs in leasing and the rigorous evaluation of the existing portfolio against possible credit risks.

(*) Confidential information.

(7) HGAA has the right to cancel any outstanding guaranteed amount which it does not intend to use anymore.

3. ASSESSMENT

3.1. Existence of aid

24. According to Article 107(1) TFEU, any aid granted by a Member State or through State resources in any form whatsoever which distorts or threatens to distort competition by favouring certain undertakings or the production of certain goods shall, in so far as it affects trade between Member States, be incompatible with the internal market.

25. The Commission notes that the asset guarantee is granted from State resources within the meaning of Article 107(1) TFEU. Given that HGAA is an undertaking active in the financial sector, which is open to intense international competition, the Commission considers that any advantage from State resources to HGAA would have the potential to affect intra-Union trade and to distort competition. Austria does not dispute that the measure constitutes State aid.

3.2. Compatibility of the aid

3.2.1. Application of Article 107(3)(b) TFEU

26. Article 107(3)(b) TFEU provides for the possibility that State aid can be regarded as compatible with the internal market where it is granted "to remedy a serious disturbance in the economy of a Member State".

27. Whilst there has been a stabilisation process in financial markets the Commission considers that the requirements for State aid to be approved pursuant to Article 107(3)(b) TFEU are still fulfilled in view of the persistently precarious situation in financial markets and the risk of wider negative spill-over effects.

28. The Austrian Central Bank has already at an earlier occasion confirmed that HGAA is a bank with systemic importance for the financial market in Austria. Without the measure, HGAA risked closure by the supervisory authorities. For those reasons the Commission accepts that the guarantee can be assessed under Article 107(3)(b) TFEU.

3.2.2. Compatibility of the measure

29. The Commission must assess the continuation of all emergency aid measures as restructuring aid, on the basis of the submitted restructuring plan⁽⁸⁾.

30. As regards the compatibility of the asset guarantee, the Commission notes that the measure serves the purpose of preventing HGAA from having to provision or write down assets, which would have been necessary without the guarantee. In fact, it avoids the capital base from being reduced or allows the capital base to be increased, as the case may be. However, unlike a typical impaired asset measure, it does not have an effect on the risk weighted assets of the bank due to the technical construction of the

guarantee which aims at reducing only the loan loss provisions of the bank. In addition, the asset guarantee covers the first loss and is thus also in that way different from a standard impaired asset measure. Also, any amount drawn needs to be repaid to the State. On that basis, as it is constructed, the effect of the measure is to protect the capital base of HGAA and is therefore similar to a capital injection into HGAA and needs to be assessed as such. For all those reasons, the Commission finds that the measure resembles a capital injection.

31. HGAA has received an asset guarantee amounting to EUR 200 million which will be remunerated with a 10 % fee p.a. on the total amount granted and not called (minus cancellations) from 30 December 2010 until 30 June 2013. For the amounts called upon, that remuneration will be replaced by a 10 % fee p.a. which will be paid from the moment the amounts are called upon until 31 August 2013 (i.e., two months after the guarantee expires). The latter remuneration is linked to the bank making profits and is not cumulative. The Commission notes that both the remuneration structure and level are similar to the remuneration typically required for a capital injection for a distressed bank under the Recapitalisation Communication. The level of remuneration is also in line with point 29 of the Austrian emergency bank support scheme⁽⁹⁾ on emergency aid measures to distressed banks. However, the remuneration for amounts called upon stops on 31 August 2013. The length of payment of the remuneration therefore does not seem to be in line with the Recapitalisation Communication and what the Austrian emergency bank support scheme would require for a recapitalisation. The Commission thus has doubts whether the remuneration structure is adequate and whether the remuneration would not need to continue until repayment of the amounts called upon and will reassess that point when assessing the restructuring plan.

32. Austria has previously granted aid to HGAA under the Austrian emergency bank support scheme and has in addition injected capital into HGAA in a rescue operation. Therefore, the present measure acts as a further recapitalisation for a distressed bank, for which an individual notification is required.

33. Austria has already supplied a restructuring plan which is currently being assessed by the Commission. Moreover, the outcome of the Review Rush report confirms the need for additional capital. The supervisory authorities have confirmed that the aid is necessary in order to prevent the threat of insolvency of a systemically relevant bank.

34. The survival of HGAA requires that those measures are granted before a final decision about the restructuring can be taken and thus an urgent Commission Decision. Based on the information provided, the measure seems limited to the minimum necessary to ensure regulatory compliance of HGAA and an adequate capital buffer. A temporary approval of the measure pursuant to Article 107(3)(b) TFEU is therefore possible.

⁽⁸⁾ Commission Communication on the return to viability and the assessment of restructuring measures in the financial sector in the current crisis under the State aid rules (OJ C 195, 19.8.2009, p. 9).

⁽⁹⁾ See reference in footnote 3.

35. In relation to burden-sharing the Commission considers that the remuneration level and structure of the new aid measure can be considered appropriate in the current circumstances. It notes first that the proposed remuneration for the guarantee appears to be adequate, given that the remuneration will be paid once the guarantee is granted, and payments will continue once it is drawn and until two months after the guarantee expires. The fact that the remuneration is linked to the bank being profitable and not cumulative can be considered a typical feature also prevalent in Tier 1 capital injections.

36. A particular element contributing to ease burden-sharing concerns is that the previous shareholders already lost their stakes when Austria took over the bank in December 2009. Their elimination reduces the risk that the measure would benefit (former) shareholders without them fully contributing to the rescue of the bank.

3.2.3. *Extension of the formal investigation procedure regarding the restructuring aid*

37. The formal investigation procedure into the restructuring of HGAA and the corresponding aid has to be extended with respect to the new measure. The final compatibility of the aid, and in particular the remuneration structure, will be assessed on the basis of the submitted restructuring plan.

38. The Commission acknowledges that Austria has submitted a revised restructuring plan for HGAA, which contains a number of changes compared to the previously submitted plan. However, the information provided to date regarding the revised restructuring plan does not allay all the doubts raised by the Commission in the opening decision regarding restoration of viability, burden-sharing and limitation of distortions of competition.

39. The Commission notes that additional aid has become necessary, which demonstrates that the previously submitted draft restructuring plan was not sufficient to restore the viability of HGAA. At present, it is not clear whether the revised plan tackles all the weaknesses of the previous plan.

40. The Commission continues to have doubts as regards the business model of the bank. In particular, the Commission needs to investigate further the synergies arising from the market presence of HGAA in all the network countries, and the function and tasks attributed to the holding. In particular it remains unclear to which extent financial products, controlling devices and procedures (e.g. for risk management) can be used and applied to the SEE network in its entirety, given the different level of the development of the local banking markets.

41. Also, the Commission has doubts whether the lower than previously projected results for the year 2010 can be

explained by one-off effects and the allegedly more rigorous examination of the existing portfolio.

42. Furthermore, the Commission continues to see significant structural funding problems for HGAA due to its wholesale funding model. In particular it notes the funding gap for the operating banking and leasing units on a country level.

43. In relation to the new aid measure, the Commission recalls that the measure covers only specified parts on individual assets, which are themselves part of a wider asset pool⁽¹⁰⁾. Therefore the non-covered parts of the assets do not benefit from the guarantee and could still show additional future deterioration which might lead to additional losses for the bank, with a potential impact on the viability of the bank. The Commission will assess that risk within the formal investigation.

44. In addition, the Commission has still doubts as to whether the envisaged divestitures are sufficient to adequately limit the distortions of competition created by the aid. In that respect the Commission notes that, according to point 31 of the Restructuring Communication, such measures must also reflect the amount of aid, which has increased.

4. DECISION

The Commission has decided to temporarily find the EUR 200 million asset guarantee in favour of HGAA compatible with the internal market on the basis of Article 107(3)(b) TFEU until the Commission has taken a final decision on the restructuring aid.

In the light of the considerations above, the Commission has further decided to extend the proceedings as laid down in Article 108(2) TFEU with respect to the above aid measure in favour of HGAA.

Austria is requested to forward a copy of this letter to HGAA immediately.

The Commission wishes to remind Austria that Article 108(3) TFEU has suspensory effect, and would draw your attention to Article 14 of Council Regulation (EC) No 659/1999, which provides that all unlawful aid may be recovered from the recipient.

The Commission warns Austria that it will inform interested parties by publishing this letter and a meaningful summary of it in the *Official Journal of the European Union*. It will also inform interested parties in the EFTA countries which are signatories to the EEA Agreement, by publishing a notice in the EEA Supplement to the *Official Journal of the European Union*, and will inform the EFTA Surveillance Authority by sending a copy of this letter. All such interested parties will be invited to submit their comments within one month of the date of such publication.»

⁽¹⁰⁾ See paragraph (17).

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2012/C 31/10)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio ⁽¹⁾. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«PAPAS ANTIGUAS DE CANARIAS»

N. CE: ES-PDO-0005-0866-11.03.2011

IGP () DOP (X)

1. Denominazione:

«Papas Antiguas de Canarias»

2. Stato membro o paese terzo:

Spagna

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare:

3.1. Tipo di prodotto:

Classe 1.6 — Ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati.

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1:

3.2.1. Descrizione generale

«Papas antiguas de Canarias» designa i tubercoli di patate provenienti dalle varietà coltivate nelle Isole Canarie e che si chiamano «vecchie» ma anche locali, tradizionali e/o colorate. Esse provengono da sementi ottenute nella zona di produzione appartenenti, a loro volta, alla specie *Solanum tuberosum*, alle sotto-specie *andigena* e *tuberosum* nonché alla specie triploide *Solanum chaucha*, tutte e tre introdotte nelle isole Canarie prima del ventesimo secolo.

Le varietà protette sono le seguenti:

Nome comune	Sinonimi
Negrita de El Hierro	Papa Negra, Papa Negra de año, Papa de año
Buena Moza ó Palmera Blanca	Marciala Blanca, Palmera Blanca, Gobernadora Blanca, Forastera

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

Nome comune	Sinonimi
Colorada	Marciala, Marciala Colorada, Palmera Colorada, Gobernadora Colorada, De Juan Niz
Corralera Tijarafera	
Corralera Colorada	
Corralera Legítima	
Corralera	
Negra de La Palma	Marciala Negra, Palmera Negra
Negra Veteada	
Rayada ó Jorge	Blanca y Morada
Haragana	
De Ojo Azul	
Blanca	
Moñigo de Camello	
De la Tierra	
Azucena Negra	Azucena Roja, Azucena Pintada, Azucena Oscura, Negra
Azucena Blanca	
Bonita Negra	Marrueco Negro
Bonita Blanca	Blanca Marrueca, Marrueca o Marroquina, Boba
Bonita Colorada	Marrueco/a Colorado/a, Bonita de Color, Bonita Roja
Bonita Llagada	Bonita Ojo Perdiz
Bonita Ojo de Perdíz	Bonita de Ojo Rosado, Ojo Perdiz
Borralla	Melonera, Montañera
Colorada de Baga	Colorada, Moruna, Londrera
Negra Yema de Huevo	Negra, Negra Ramuda, Morada o de Ojo Azul
Peluca Blanca	Peluquera Blanca
Peluca Negra	Peluqueras Negra
Peluca Roja	Peluca Rosada, Peluca Morada, Peluca Colorada, Peluca Encarnada, Peluquera Roja
Terrenta	Torrenta, Turrenta, Sietecueros, Bonita Terrenta

3.2.2. Caratteristiche precipue del prodotto

3.2.2.1. Caratteristiche fisico-chimiche:

Il tenore in proteine è superiore all'1,5 % in peso/peso su estratto secco.

Il tenore in materia secca è superiore al 21 % e può superare il 30 % in alcuni punti.

A causa di questo elevato tenore in materia secca, le patate assumono, dopo la cottura, un aspetto farinoso.

Le dimensioni ridotte di queste patate — il loro calibro è compreso fra 1 e 8 centimetri — sono una caratteristica fisica fondamentale che fa parte delle specificità del prodotto.

3.2.2.2. Caratteristiche morfologiche:

Il suolo vulcanico tipico delle isole Canarie, caratterizzato dall'assenza di materia organica e dalla massiccia presenza di elementi minerali di tipo basaltico, ha dato origine ad un prodotto unico le cui caratteristiche particolari determinano la morfologia differenziata delle «Papas antiguas de Canarias»:

- colore della buccia: dal viola nerastro al marrone passando per il rosa e l'arancione,
- colore della polpa: va dal crema al giallo intenso del tuorlo d'uovo. Questo colore diventa più intenso dopo la cottura,
- forma arrotondata, superficie irregolare contrassegnata dalla presenza di occhiature più o meno profonde,
- dimensioni piccole o molto piccole; il calibro è compreso fra 1 e 8 centimetri.

3.2.2.3. Caratteristiche organolettiche:

Fase visuale

- a) Aspetto esterno: già definito nella caratterizzazione morfologica.
- b) Aspetto interno: la gamma di colori di queste patate va dal crema chiaro al giallo intenso dopo la cottura. Si possono notare a volte anelli antocianici molto decorativi.

Fase olfattiva

Le patate «Papas antiguas de Canarias» cotte sprigionano un aroma di profumi freschi, dolci e lievi, che oscillano tra il mais e la castagna.

Fase gustativa

Dopo la cottura, le patate presentano una consistenza facilmente riconoscibile al palato per la mancanza di granuli. Questa consistenza può essere farinosa, cremosa e burrosa o cremosa-soda e poco farinosa. Il loro sapore ricorda i cereali alla griglia e la frutta secca dell'autunno.

3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati):

Senza oggetto

3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):

Senza oggetto

3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:

Le fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata sono descritte in appresso.

3.5.1. Preparazione del terreno e semi

La preparazione del terreno consiste nell'aerare la terra mediante aratura ad una profondità compresa fra 15 e 20 cm, fra i mesi di dicembre e di febbraio.

3.5.2. Lavorazione del terreno

Si effettuano al massimo due arature. La prima è profonda e viene effettuata con molto anticipo rispetto alla fase di semina per migliorare la capacità di ritenzione delle acque piovane del terreno. La seconda è effettuata invece poco prima della semina.

I tubercoli sono adagiati in fondo ai solchi a distanza di 20-30 cm l'uno dall'altro.

3.5.3. Rincalzatura

Si procede al rincalzo allorché il germoglio raggiunge un'altezza compresa fra 10 e 15 cm; l'operazione consiste nel rimuovere la terra per ammucchiarla intorno alla piantina.

3.5.4. Raccolta

La raccolta viene effettuata manualmente o meccanicamente allorché il tubercolo ha raggiunto la maturità commerciale, condizione fisiologica riconoscibile dai seguenti segni: ingiallimento della parte aerea della pianta, caduta delle foglie ed essiccazione del tubercolo. Il periodo della raccolta va da maggio ad agosto a seconda della data della semina.

3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:

Il condizionamento viene effettuato in lotti omogenei, in contenitori nuovi e puliti, di materiale adeguato per la buona conservazione del prodotto. Queste confezioni sono sigillate o cucite con l'ausilio di un'apposita macchina.

3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura:

Sul prodotto vengono apposte etichette sulle quali figurano obbligatoriamente e in modo ben visibile il logo comunitario della denominazione d'origine protetta e la dicitura della DOP «Papas antiguas de Canarias», nonché tutti i dati che vanno obbligatoriamente citati ai sensi della legislazione.

Le patate protette dalla DP destinate al consumo sono munite di un'etichetta o di una controetichetta numerata che è verificata dall'organismo di controllo. L'etichetta deve essere apposta prima dell'immissione in circolazione del prodotto e in modo da poter essere utilizzata soltanto una volta.

L'etichettatura può recare anche il nome dell'isola e del luogo esatto in cui è stata prodotta la patata protetta nonché il nome del cultivar.

4. Delimitazione concisa della zona geografica:

La zona geografica delimitata per la DOP «Papas antiguas de Canarias» è composta da terreni adatti alla coltivazione nelle isole Canarie, ovvero zone vulcaniche di altitudine media inferiore a 1 200 metri sul livello del mare.

L'arcipelago delle Canarie comprende sette isole: El Hierro, La Gomera, La Palma, Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria e Lanzarote. Si trova di fronte alla costa occidentale dell'Africa, fra le coordinate 27° 37' e 29° 25' di latitudine nord e 13° 20' e 18° 10' di longitudine est.

5. Legame con la zona geografica:

5.1. Specificità della zona geografica:

La peculiarità della zona geografica è ascrivibile alla latitudine nonché alle sue condizioni pedoclimatiche ed all'orografia. Analogamente, l'insieme di queste condizioni, abbinato alle pratiche tradizionali di coltivazione, determina le caratteristiche delle patate «Papas antiguas de Canarias».

I fattori che conferiscono alla zona geografica il suo carattere specifico sono i seguenti:

- la latitudine: la situazione geografica delle isole Canarie offre condizioni ottimali per la coltivazione delle patate «Papas antiguas de Canarias». Queste isole si situano fra le coordinate 27° 37' e 29° 25' di latitudine nord e 13° 20' e 18° 10' di longitudine est,

- le condizioni pedoclimatiche: il suolo vulcanico tipico della zona geografica delimitata per la DOP è caratterizzato dalla mancanza di materia organica e dall'abbondanza di elementi minerali di tipo basaltico.

I tipi di suoli sui quali sono coltivate le patate «Papas antiguas de Canarias» sono gli alfisuioli e gli andisuioli, comunemente noti con il nome di «terra d'argilla» e «terra nera o polverosa», tipici delle Canarie.

La zona di coltivazione delle patate «Papas antiguas de Canarias» corrisponde ai territori climatici dell'*Oleo-Rhamnatea crenulatae* (boschi termoesclerofili di bioclina termico delle Canarie ed ombroclima da semi-arido a secco) e della *Pruno-Laureata azoricae* (boschi di alloro di bioclina termico delle Canarie ed ombroclima da subumido a umido). Queste caratteristiche pedoclimatiche sono fattori determinanti per la coltivazione e la produzione delle patate «Papas antiguas de Canarias»:

- il rilievo: la zona di coltivazione delle patate «Papas antiguas de Canarias» si colloca in una *enclave* privilegiata delle *medianías*, zona ubicata ad un'altitudine inferiore a 1 200 metri sul livello del mare, che presenta una personalità geografica distinta e gode di un clima caratterizzato dall'inversione termica in altitudine, dall'incidenza degli alisei e della corrente fredda delle Canarie nonché delle correnti provenienti dal continente africano (*tiempo sur*). La zona delle *medianías* presenta un'unità di paesaggio di importanza singolare per le isole Canarie: si tratta di un territorio che è stato oggetto di una costruzione lenta e faticosa da parte degli agricoltori delle isole Canarie, i quali hanno dovuto, nel corso dei secoli, sormontare le difficoltà poste allo sviluppo dell'agricoltura da pendii scoscesi, dalla mancanza di terra, dalla scarsità di acqua e dai venti dominanti,
- fattore umano: storicamente, la coltivazione delle patate «Papas antiguas de Canarias» è una coltivazione di tipo familiare che si pratica negli orti, il che ha consentito di mantenere inalterate le pratiche tradizionali nel corso degli anni. Queste pratiche consistono nell'effettuare manualmente o con una meccanizzazione limitata sia l'impianto che la preparazione del terreno, la doppia aratura e la semina nei solchi, preferibilmente tra i mesi di dicembre e febbraio. A Lanzarote, a causa delle sue particolarità pedologiche ed orografiche, l'impianto è realizzato, in linea di massima, mediante uno strumento denominato *plantón*. Anche il fattore umano è responsabile di pratiche tradizionali come la rincalzatura che consiste nel rimuovere la terra per ammucciarla intorno al fusto della piantina.

Le varietà locali di patate «Papas antiguas de Canarias» corrispondono ai tubercoli che sono, in Europa, prodotti tradizionalmente nell'arcipelago delle Canarie e che non soltanto possiedono un patrimonio genetico di valore inestimabile ma si inseriscono anche in un patrimonio etnografico e socioeconomico in quanto sono strettamente legati ad una moltitudine di usi e costumi tipici dei sistemi agricoli tradizionali delle isole Canarie, ovvero le *medianías*. Inoltre, tali sistemi hanno contribuito al mantenimento dei redditi degli agricoltori che li hanno conservati.

Il consumo di queste patate fa parte della gastronomia tradizionale delle isole; esse costituiscono un punto di riferimento nella cucina delle isole Canarie e sono uno dei prodotti più richiesti dai turisti.

5.2. Specificità del prodotto:

Il carattere specifico delle patate «Papas antiguas de Canarias» è conferito dalle caratteristiche fisico-chimiche, dalla particolarità della loro morfologia, dalla singolarità delle loro caratteristiche organolettiche, dal lungo periodo vegetativo e dalla forma di coltivazione:

- l'elevato tasso di materia secca, superiore al 21 %, è una delle caratteristiche fisico-chimiche tipiche delle patate tutelate dalla DOP,
- morfologia: la forma sferica irregolare, le dimensioni ridotte (calibro compreso tra 1 e 8 cm), il colore della buccia e gli affossamenti presenti sulla superficie delle patate fanno sì che i consumatori riconoscono chiaramente le «Papas antiguas de Canarias» al momento dell'acquisto,
- caratteristiche organolettiche: la gamma di colori attraenti della buccia delle patate «Papas antiguas de Canarias», che va dal viola nerastro al marrone, passando attraverso il rosa e l'arancione, fa sì che questo prodotto sia noto anche come «patata colorata». Questi colori attraenti sono una caratteristica specifica.

Le patate «Papas antiguas de Canarias» cotte sprigionano un aroma di profumi freschi, dolci e leggeri che vanno dal miglio (mais) alla castagna, la cui persistenza le rende inconfondibili. Anche il loro sapore dopo la cottura è unico e ricorda i cereali tostati e la frutta secca dell'autunno. La consistenza della parte commestibile delle patate «Papas antiguas de Canarias» cotte è omogenea grazie alla mancanza di granuli; questa mancanza di granuli è gradevole al palato e rende questo tipo di patata facilmente riconoscibile:

- queste patate hanno un lungo periodo vegetativo, un periodo di riposo prolungato accompagnato da una buona predisposizione alla conservazione rispetto ad altre varietà,
- la tuberizzazione delle varietà tutelate dalla DOP richiede fotoperiodi brevi e temperature poco elevate ma mai inferiori ai 5 gradi centigradi, anche durante i periodi freddi dell'inverno. Per questo motivo le *medianías* delle Canarie sono la zona ideale per la coltivazione di questa patata,
- la specificità del prodotto corrisponde a quanto stabilisce lo Stato spagnolo nel *Real decreto* 31/2009 del 16 gennaio 2009 che adotta la norma di qualità commerciale per le patate da consumo sul mercato nazionale e che modifica l'allegato I del *Real decreto* 2192/1984 del 28 novembre 1984 che adotta il regolamento d'applicazione delle norme di qualità per gli ortofrutticoli freschi immessi sul mercato interno, e che esonera esplicitamente le patate «Papas Antiguas de Canarias» dal rispetto delle suddette norme.

5.3. *Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP), o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):*

Il legame casuale fra l'origine geografica e la qualità e le caratteristiche del prodotto è la conseguenza diretta delle condizioni di produzione, in particolare la latitudine (fra 29° nord e 27° sud) e le condizioni pedoclimatiche della zona geografica delimitata.

L'adattamento delle coltivazioni all'aridità delle terre vulcaniche di tipo basaltico, la presenza di sabbia vulcanica o di lapilli, la mancanza di elementi organici, nonché un insieme di fattori tipici delle isole Canarie hanno imposto a queste varietà di adeguarsi perfettamente all'ambiente naturale, generando così un prodotto dalle caratteristiche morfologiche chimiche ed organolettiche specifiche definite al punto 3.2.2.

Il clima delle isole Canarie è caratterizzato da una scarsa pluviometria e da un rilievo montagnoso determinante (è nelle Canarie che si trova la montagna più alta della Spagna). L'orografia delle montagne vulcaniche e l'insieme dei fattori climatici danno luogo al fenomeno che viene denominato «pioggia orizzontale», provocata dall'inversione termica in altitudine, incidenza dei venti alisei e dalla corrente fredda delle Canarie e delle correnti provenienti dal continente africano (*tiempo sur*). Questa pioggia orizzontale non bagna il suolo in profondità e, pertanto, le patate presentano un basso tenore di materia umida ed un elevato tenore di materia secca nonché una concentrazione del tutto particolare di elementi nutritivi, pigmenti e composti aromatici.

Quanto al fattore umano, la coltivazione delle patate «Papas antiguas de Canarias» viene effettuata a mano o con una meccanizzazione molto limitata, imposta dalle condizioni del terreno.

Una pratica tradizionale fra i coltivatori di «Papas antiguas de Canarias» consiste in una complessa rete storica di scambio di sementi fra le diverse zone di produzione all'interno della zona geografica protetta, il che ha reso possibile la conservazione delle varietà tutelate dalla DOP e che si sono man mano adeguate, nel corso dei secoli, trasformandosi in varietà uniche. Le isole Canarie ospitano attualmente la prima banca di germoplasma di «Papas antiguas de Canarias» per la riproduzione di sementi autoctone.

Non è possibile separare i fattori che sono all'origine delle caratteristiche speciali delle «Papas antiguas de Canarias» in quanto essi intervengono tutti insieme ed è questo che rende il prodotto così singolare da non trovarne altrove uno uguale.

Pertanto, si può dedurre da quanto detto finora che le condizioni geografiche (segnatamente la latitudine), orografiche, pedologiche (fattore importante per questo tipo di coltivazione) e climatiche della zona, unitamente alla tradizione di coltivazione e all'esperienza degli agricoltori fanno sì che le patate «Papas antiguas de Canarias» presentino caratteristiche differenziate ed uniche.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

<http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2011/025/006.html>

Pubblicazione di una domanda di modifica a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

(2012/C 31/11)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio ⁽¹⁾. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI MODIFICA A NORMA DELL'ARTICOLO 9

«CARNE DE ÁVILA»

N. CE: ES-PGI-0117-0093-13.06.2008

IGP (X) DOP ()

1. Voce del disciplinare interessata dalla modifica:

- Denominazione del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Zona geografica
- Prova dell'origine
- Metodo di ottenimento
- Legame
- Etichettatura
- Condizioni nazionali
- Altro (da precisare)

2. Tipo di modifica:

- Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa
- Modifica del disciplinare della DOP o dell'IGP registrata, per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati
- Modifica del disciplinare che non richiede modifiche del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006]
- Modifica temporanea del disciplinare derivante dall'imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006]

3. Modifica:

3.1. Descrizione del prodotto:

La definizione delle razze bovine adoperate viene ampliata. Si possono utilizzare i riproduttori delle razze da carne Charolaise e Limousine; si tratta infatti dei riproduttori più spesso utilizzati nell'incrocio con le riproduttrici delle razze Avileña-Negra Ibérica.

L'ampliamento della definizione è dovuto all'utilizzo abituale di tali riproduttori nella zona protetta e si giustifica in base agli studi realizzati ed alle conclusioni che ne sono state tratte, ovvero che il fatto di includere come prodotto protetto gli animali provenienti dal primo incrocio con riproduttrici sempre della razza Avileña-Negra Ibérica permette di garantire la qualità della carne così ottenuta e di migliorare la qualità della carcassa per quanto riguarda la conformazione mantenendo il grado di ingrassamento.

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

La descrizione del prodotto si basa su criteri misurabili, come si afferma nelle conclusioni della relazione intitolata «La evaluación genética de animales de la raza Avileña-Negra Ibérica para caracteres de la canal» (La valutazione genetica degli animali della razza Avileña-Negra Ibérica per quanto riguarda le caratteristiche della carcassa) realizzata dall'INIA (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria — Istituto nazionale di ricerca e di tecnologia agricola e alimentare), che dipende dal Ministero della Scienza e dell'Innovazione.

Da un esperimento realizzato su quattro gruppi di animali, suddivisi in base al sesso e alla razza, inclusiva di maschi e femmine della razza Avileña-Negra Ibérica e di maschi e femmine provenienti dal primo incrocio fra riproduttrici della razza Avileña-Negra Ibérica e di maschi delle razze Charolaise e Limousine, è emerso che la classificazione della carcassa dal punto di vista della conformazione e della resa è leggermente superiore nel caso del primo incrocio. Il grado di ingrassamento medio è di tipo 3 ed è simile per tutte le carcasse. Tale fattore è strettamente collegato all'ottenimento di una maturazione ottimale della carne ed alla qualità di quest'ultima.

L'omogeneità e la qualità del prodotto finale che giunge al consumatore sono assicurati grazie alla differenza di peso della carcassa. Inoltre, le caratteristiche di conformazione sono migliorate negli animali provenienti dal primo incrocio fra riproduttrici della razza Avileña-Negra Ibérica ed i maschi delle razze Charolaise e Limousine.

Inoltre, la denominazione dei diversi tipi di animali in funzione della loro età è aggiornata tenendo conto del disposto del regolamento (CE) n. 275/2007 per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine.

3.2. *Prova dell'origine:*

Si introducono nuovi requisiti in materia di tracciabilità:

- identificazione degli animali in maniera individuale mediante l'identificazione ufficiale e, nel caso degli animali della razza Avileña-Negra Ibérica, anche mediante il contrassegno auricolare del Libro genealogico,
- certificazione del prodotto: metodi atti a certificare il prodotto e sistemi di identificazione delle carcasse, dei pezzi e delle porzioni, garantendo la tracciabilità,
- gli operatori che intervengono tengono registri di azienda nei quali devono segnalare, per le materie prime e i prodotti ricevuti, i lotti relativi agli acquisti di materie prime destinate all'alimentazione o di animali destinati alle loro aziende. Analogamente, essi annotano le informazioni relative ai propri clienti, la quantità e l'origine delle materie prime o dei prodotti consegnati, la destinazione degli animali venduti per essere allevati o macellati, ecc. nonché le correlazioni fra i lotti di animali destinati al macello o all'allevamento e la destinazione delle carcasse o dei gruppi di carcasse e i loro pezzi.

3.3. *Zona geografica:*

La redazione del presente paragrafo è modificata a causa di un errore nel disciplinare registrato. In questo disciplinare non è inclusa la provincia di Segovia che figura invece all'articolo 1 dell'Ordinanza del 10 novembre 1993 di cui al presente paragrafo. È chiaro che si tratta di un errore di redazione.

3.4. *Metodo di ottenimento:*

Sebbene il metodo di ottenimento sia rimasto invariato, la redazione di questo paragrafo è stata modificata in modo da riflettere le pratiche usuali dell'azienda: allevamento estensivo e/o transumanza, protezione dell'ambiente e benessere animale.

3.5. *Etichettatura:*

Aggiornamento dei sistemi di identificazione utilizzati, del contenuto delle etichette e delle informazioni da includere nell'etichetta.

I vecchi marchi sono stati sostituiti da etichette poiché attualmente si tratta del modo migliore di identificazione sia delle carcasse che dei pezzi e delle porzioni, assicurando la tracciabilità e la completa identificazione del prodotto tutelato.

La carne proveniente da questi animali è di consistenza soda al tatto, leggermente umida e di tessitura sottile. Il colore è brillante fra il rosso chiaro e il rosso porpora, con grasso di colore da bianco a crema ed è globalmente molto apprezzata per la sua morbidezza ed il sapore intenso e di alta qualità.

Il periodo minimo di maturazione della «Carne de Ávila» è di quattro giorni.

3.3. *Materie prime (solo per i prodotti trasformati):*

—

3.4. *Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale):*

Sistema di produzione in allevamento estensivo e/o transumanza con sfruttamento dei pascoli e dei boschi (rami e ghiande). La transumanza è un sistema di produzione ancestrale basato sullo sfruttamento delle risorse naturali e comporta lo spostamento del bestiame tra luoghi e in periodi di tempo diversi e complementari: pascoli di montagna durante l'estate e l'autunno, prati boschivi di lecci e di querce da sughero in inverno-primavera. Si tratta di sistemi estensivi con bassa densità di bestiame; il carico medio è compreso fra 0,2 e 0,4 UB/ha, in zone in cui si alleva tradizionalmente questa razza e che, in caso contrario, sarebbero di difficile utilizzo. In periodi di penuria al bestiame si somministrano complementi alimentari che contengono cereali, proteaginosi ed altre materie prime, sempre di origine vegetale nonché i minerali e le vitamine necessari.

3.5. *Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata:*

La zona geografica descritta al punto 4 corrisponde alla zona in cui gli animali destinati al macello nascono, sono allevati ed ingrassati, in aziende zootecniche che praticano l'allevamento estensivo delle madri riproduttrici.

3.6. *Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.:*

—

3.7. *Norme specifiche in materia di etichettatura:*

Allo scopo di assicurare l'identificazione e la tracciabilità delle carcasse, dei pezzi e delle porzioni, ogni carcassa protetta dall'IGP è munita di una serie di etichette. Si tratta di:

- 1) etichette di carcasse che contengono le informazioni particolareggiate in appresso, tranne quelle relative al tipo di pezzo;
- 2) etichette di pezzi che contengono le informazioni richieste nonché il tipo di pezzo (garretto anteriore, girello, ecc.);
- 3) controetichette che vengono aggiunte nel caso in cui il pezzo è inviato in porzioni; tali controetichette contengono le stesse informazioni delle etichette sulla carcassa;
- 4) etichette «Carne de Ávila» che, oltre alle diciture obbligatorie, contengono almeno le seguenti informazioni: identificazione da parte del Consejo Regulador, logotipo europeo dell'IGP e codice a barre.



4. **Delimitazione concisa della zona geografica:**

La zona di produzione della razza Avileña-Negra Ibérica è composta dalle regioni agricole menzionate in appresso (raggruppate per province e comunità autonome):

Comunidad Autónoma de Andalucía:

Hula: Sierra,

Jan: Sierra Morena,

Sevilla: Sierra Norte.

Comunidad Autónoma de Aragón:

Teruel: Serranía de Albarracín, Maestrazgo.

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha:

Ciudad Real: Montes Norte, Campo Calatrava, Montes Sur, Pastos,

Toledo: Talavera, Torrijos, Sagra Toledo, La Jara, Montes de Nava Hermosa, Montes de los Yébenes.

Comunidad Autónoma de Castilla-Leon:

Ávila: tutte le regioni,

Burgos: Demanda,

León: La Montaña de Riaño,

Palencia: Guardo, Cervera,

Salamanca: tutte le regioni,

Segovia: tutte le regioni,

Soria: Pinares,

Valladolid: centro, sud, sud-est,

Zamora: Sayago.

Comunidad Autónoma de Extremadura:

Cáceres: tutte le regioni,

Badajoz: Alburquerque, Mérida, Don Benito, La Puebla de Alcocer, Herrera del Duque, Badajoz, Almen-dralejo, Olivenza, Jerez de los Caballeros, Llerena.

Comunidad Autónoma de La Rioja: tutte le regioni.

Comunidad Autónoma de Madrid:

Lozoya-Somosierra, Guadarrama, area metropolitana de Madrid, Sur Occidental.

La zona di produzione è composta dalle regioni agricole menzionate di seguito (raggruppate per province e comunità autonome):

Comunidad Autónoma de Castilla-Leon:

Ávila: tutte le regioni,

Salamanca: tutte le regioni,

Segovia: tutte le regioni,

Valladolid: centro, sud, sud-est.

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha:

Toledo: Talavera, Sagra Toledo.

Comunidad Autónoma de Extremadura:

Cáceres: Cáceres, Trujillo, Brozas, Valencia de Alcántara, Plasencia, Hervás,

Badajoz: Mérida, Badajoz, Olivenza.

Comunidad Autónoma de Madrid:

Lozoya-Somosierra, Guadarrama, zona metropolitana di Madrid, parte sud-ovest.

5. Legame con la zona geografica:

5.1. Specificità della zona geografica:

a) Orografia

È caratterizzata, nelle zone di montagna, da un terreno di topografia accidentata e complessa orografia, che racchiude valli profonde, strette gole, ripidi pendii e vasti altipiani che si aprono talvolta su zone fortemente esposte ai venti. Le zone boschive consistono in una vasta pianura sita ad altitudine variabile fra 300 e 1 200 metri sul livello del mare con rilievi scarsamente accentuati.

b) Clima

Clima di grandi contrasti data l'ampia diffusione della razza, il suo insediamento e la transumanza. Il bestiame pascola fra le montagne, le valli e i boschi: nelle zone montagnose le estati sono fresche, gli inverni rigidi e le gelate forti; al contrario nelle zone boschive le estati sono generalmente molto calde e gli inverni miti.

c) Flora

L'allevamento della razza Avileña-Negra Ibérica è connesso allo sfruttamento dei prati in cui abbondano le erbe, le colture, i cespugli e gli alberi.

Vi sono prati (*dehesas*) dedicati esclusivamente al pascolo ed altri coltivati insieme a boschi cedui. Nelle *dehesas* di solo pascolo esistono querce (lecci e roveri) e ginepri (turiferi e comuni), esse hanno in generale pochi alberi ma offrono vaste distese erbose. I prati misti sono zone in cui vegetano lecci, roveri ed erbe, sulle quali il bestiame dispone delle risorse offerte dagli alberi (principalmente ghiande e rami) nonché di stoppie.

Nelle zone di montagna predominano le pinete ricoperte spesso durante una parte dell'anno dalla neve, il che spiega la necessità di praticare la transumanza del bestiame.

5.2. Specificità del prodotto:

Le caratteristiche delle carni protette dall'IGP «Carne de Ávila» sono le seguenti:

la carne proveniente da questi animali è di consistenza soda al tatto, leggermente umida e di tessitura sottile. Il colore è brillante e va dal rosso chiaro al rosso porpora. Essa contiene un grasso di colore che va dal bianco al crema ed è globalmente molto apprezzato per la morbidezza e per il sapore intenso e di qualità.

5.3. Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP):

La razza di riproduttrici Avileña-Negra Ibérica è una razza bovina autoctona perfettamente — e da lungo tempo — adattata all'allevamento in queste zone geografiche e la cui popolazione è in aumento.

Utilizzati in un primo tempo come animali da tiro, questi bovini, in seguito alla meccanizzazione dell'agricoltura sono diventati bovini da carne. Altre razze da carne sono state quindi incrociate con la Avileña-Negra Ibérica; le razze maggiormente utilizzate sono le razze Charolaise e Limousine.

Questi animali di razza autoctona perfettamente adeguati all'ambiente traggono vantaggio dalle risorse naturali a loro disposizione (flora, prati, foraggi, rami e ghiande). Il regime alimentare variato delle madri e le particolarità della razza Avileña-Negra Ibérica e degli animali provenienti dal primo incrocio con razze di conformazione più grande permettono di ottenere carni dalle caratteristiche molto differenziate. Essa figura tra le carni più apprezzate, segnatamente per la sua morbidezza, il gusto intenso e la qualità nonché per il colore brillante che va dal rosso chiaro al porpora. Le caratteristiche di questa carne sono dovute essenzialmente da un lato all'ambiente e al tipo di alimentazione disponibile, reso possibile grazie al perfetto adeguamento della razza al modello produttivo esistente nella zona geografica interessata e, d'altro lato, alla razza.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

http://www.marm.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/Pliego_de_Condiciones_IGP_Carne_de_%C3%81vila_tcm7-141852.pdf

2012/C 31/11

Pubblicazione di una domanda di modifica a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari 25



PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

